

---STATUTO DELLA SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA "ARTEX---
---società consortile a responsabilità limitata---

ARTICOLO 1) DENOMINAZIONE

1. È costituita la società consortile a responsabilità limitata, senza scopo di lucro, denominata "ARTEX società consortile a responsabilità limitata".

ARTICOLO 2) OGGETTO

1. L'attività che costituisce l'oggetto sociale è la seguente:

Artex si propone, di contribuire all'innovazione ed allo sviluppo dell'artigianato artistico tradizionale realizzando:

- Azioni di ricerca e sviluppo, finalizzate ad individuare innovazioni specifiche del comparto dell'artigianato artistico o ad esso applicabili sia in termini di prodotti da realizzare che di mercati in cui operare;

- Iniziative di sperimentazione, volte a realizzare Progetti pilota per la definizione di modelli e di metodologie innovative sia sul versante produttivo che promozionale. Tali progetti saranno gestiti direttamente dalla Società Consortile ricercando tutte le collaborazioni e sinergie possibili con i partner associativi e tecnici, interni ed esterni alla Società Consortile;

- Servizi di tendenza e di documentazione strategica sul consumo, sulla distribuzione, sull'innovazione formale, sia con riferimento al mercato interno che a quello estero;

- Attività di consulenza, di formazione avanzata e di erogazione di servizi innovativi allo scopo di individuare e/o di porre in essere tutte le azioni necessarie per sostenere l'artigianato artistico e tradizionale.

Per il conseguimento dell'oggetto, come enunciato nei precedenti punti, Artex si propone di svolgere tutte le attività di analisi, studio, progettazione, informazione, assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connesse al progresso e al rinnovamento tecnologico delle imprese, alla penetrazione sul mercato ed all'esportazione dei prodotti tramite iniziative di: ricerca, sperimentazione, diffusione e trasferimento di tecnologie, di know-how e di informazioni, promozione della commercializzazione dei prodotti, organizzazione e partecipazione a mostre e a fiere, a seminari e a convegni, formazione.

Artex, secondo quanto disposto dalle disposizioni regionali in materia di artigianato artistico e tradizionale, nel realizzare le attività di cui sopra assumerà, inoltre, un ruolo di sostegno e di coordinamento delle funzioni di sviluppo svolte dai livelli locali in termini di valorizzazione delle produzioni e delle lavorazioni artigiane artistiche e tradizionali, di formazione delle figure professionali che operano nel campo delle lavorazioni artistiche e tradizionali, di promozione dei prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale toscano.

Nell'ambito della sua attività la Società potrà prestare servizi anche a non soci qualora le iniziative e/o i progetti siano affidati o finanziati da Enti pubblici o Società a prevalente capitale pubblico.

Per la realizzazione degli scopi predetti e comunque di quanto previsto nell'articolo 2602 Codice Civile e da quanto previsto dalla legge 21 maggio 1981 n. 240, la Società potrà compiere tutte le operazioni di carattere mobiliare ed immobiliare, stipulare contratti di appalto o convenzioni con enti pubblici o privati, per l'acquisizione di commesse, materiali, forniture di pacchetti per problematiche organizzative, aziendali e gestionali,

programmi software, gestire servizi, telex, teletex, e telematici in genere, e attività similari che in ogni caso e comunque sono riservati a soddisfare le esigenze dei soci delle imprese e degli enti soci o strumentalizzati e finalizzati a servizi a favore degli stessi. La Società potrà aderire o partecipare (previa delibera del Consiglio di Amministrazione) a società, enti pubblici e privati, consorzi, associazioni, che abbiano finalità e scopi simili.

2. La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali.

3. Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, la società non potrà svolgere attività riservate per legge a professionisti iscritti in appositi albi protetti, né attività finanziaria nei confronti del pubblico.

ARTICOLO 3) DURATA

1. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

ARTICOLO 4) SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

1. La società ha sede in Firenze.

2. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci.

ARTICOLO 5) CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è di euro 50.000,00 (cinquantamila e zero centesimi) ed è diviso in quote, ai sensi dell'articolo 2468 del codice civile.

2. Il socio che intenda alienare in tutto o in parte la propria quota dovrà darne comunicazione con lettera raccomandata nella quale dovranno essere precisati il prezzo, il nome dell'acquirente e le condizioni relative all'alienazione agli altri soci che, a parità di condizioni, avranno diritto di prelazione nell'acquisto delle quote.

Entro trenta giorni da quello in cui è fatta la comunicazione, i soci dovranno comunicare con lettera raccomandata al socio cedente che intendono esercitare il diritto di prelazione.

Qualora il diritto di prelazione non venga esercitato entro il termine predetto, le quote potranno essere trasferite liberamente ad un prezzo non inferiore ed alle persone e condizioni tutte di cui alla citata comunicazione.

Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dall'articolo 2473 del codice civile.

Il socio che intenda recedere deve comunicare la propria intenzione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata spedita entro 180 (centottanta) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima o dalla trascrizione della decisione nel libro dei soci o degli amministratori oppure dalla conoscenza del fatto che legittima il recesso. A tal fine l'organo amministrativo deve tempestivamente comunicare ai soci i fatti e gli atti che possono far sorgere in capo ai soci stessi il diritto di recesso.

ARTICOLO 6) COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea dei soci delibera sulle materie riservate alla competenza dei soci dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
- 2) la nomina dell'organo amministrativo;
- 3) la nomina, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del revisore;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

ARTICOLO 7) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso spedito ai soci, anche tramite telefax o posta elettronica, agli indirizzi risultanti dal libro soci e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea potrà essere fissato il giorno per la seconda convocazione, la quale non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione e che delibererà con i medesimi quorum indicati al successivo articolo 11).
2. L'assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purché in Italia.

ARTICOLO 8) PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

1. I soci possono farsi rappresentare in assemblea, con le modalità ed entro i limiti di legge.
2. Il rappresentante non può rappresentare in assemblea più di due soci.

ARTICOLO 9) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

1. La presidenza dell'assemblea spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione oppure, in caso di sua mancanza o assenza, al consigliere più anziano di età. In via subordinata, l'assemblea designa come presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.
2. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza.

ARTICOLO 10) INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci aventi diritto di voto.

ARTICOLO 11) QUORUM ASSEMBLEARI

1. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti ai punti "4" e "5" del precedente articolo 6), secondo comma, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.
2. In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci (questi ultimi se nominati) siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

ARTICOLO 12) ASSEMBLEA DEI SOCI - VERBALIZZAZIONE

1. Le decisioni dell'assemblea dei soci devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal presidente e dal segretario o da un notaio.
2. Il verbale dell'assemblea deve essere trascritto tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci, ai sensi dell'articolo 2478 del codice civile.

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 13) ORGANO AMMINISTRATIVO

1. Ferma restando la competenza dei soci per le decisioni nelle materie di cui all'articolo 6) del presente statuto, l'amministrazione della società è affidata ad uno o più amministratori, da un minimo di tre sino ad un massimo di quindici, nominati dai soci.

Gli amministratori durano in carica per il periodo di tempo stabilito all'atto della loro nomina od anche a tempo indeterminato.

Quando l'amministrazione della società è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione;

2. L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.

3. Non possono essere nominati componenti dell'organo amministrativo e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.

4. I componenti l'organo amministrativo durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni.

5. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti; con le medesime modalità può essere nominato anche un vice presidente.

6. I componenti dell'organo amministrativo sono rieleggibili.

7. Se cessano dalla carica uno o più componenti dell'organo amministrativo gli altri provvedono alla loro sostituzione. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

8. Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio.

9. I soci possono assegnare, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, un compenso ai componenti dell'organo amministrativo, agli stessi può inoltre essere attribuita un'indennità di cessazione di carica (costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali). In mancanza di determinazione del compenso, si intende che i componenti dell'organo amministrativo vi abbiano rinunciato.

10. Si applica ai componenti dell'organo amministrativo il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile.

ARTICOLO 14) ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio d'amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o, se nominato, dal collegio sindacale.

2. Il Consiglio viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi anche via telefax o per posta elettronica almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione, nonché ai sindaci effettivi, se nominati.

3. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

4. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

5. In ogni caso la deliberazione consiliare s'intende adottata quando siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i membri del collegio

sindacale, ove nominato, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

6. Il voto non può essere dato per rappresentanza, né per corrispondenza.

7. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

8. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

ARTICOLO 15) AMMINISTRATORE UNICO

1. Quando l'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del consiglio di amministrazione e del suo presidente.

ARTICOLO 16) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'articolo 2479 del codice civile o dal presente statuto.

2. L'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge o dallo statuto ai soci è di competenza dell'organo amministrativo.

ARTICOLO 17) AMMINISTRATORI DELEGATI, COMITATO ESECUTIVO, DIRETTORI E PROCURATORI

1. Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati o un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione. Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, comma 4, del codice civile.

ARTICOLO 18) RAPPRESENTANZA

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, spetta all'amministratore unico o, nel caso sia stato costituito un consiglio di amministrazione, al presidente del consiglio medesimo, o in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente se nominato.

La rappresentanza della società spetta altresì, nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori con firma congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito in sede di nomina.

2. Per le sanzioni amministrative conseguenti a violazioni delle norme amministrative e fiscali commesse dai rappresentanti della società nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri, la società, nei modi e nei termini consentiti dalle vigenti disposizioni normative, assume il relativo debito con facoltà, se del caso, di addivenire a definizione agevolata delle pendenze.

L'assunzione di responsabilità viene in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione ha agito volontariamente in danno della società o, comunque, con dolo o colpa grave.

CONTROLLO LEGALE E CONTROLLO CONTABILE

ARTICOLO 19) COLLEGIO SINDACALE E REVISORE

La gestione della Società è controllata da un Collegio Sindacale composto da 3 (tre) membri effettivi, tra i quali il Presidente, e 2 (due) membri supplenti.

Essi sono nominati dall'assemblea ordinaria, fra non soci. Durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti. Il compenso annuale ad essi spettante viene determinato dall'assemblea ordinaria all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Al Collegio Sindacale si applicano le norme previste dal Codice Civile.

Ogni socio, quale che sia la sua quota di capitale sociale, ha diritto di controllare o far controllare, a proprie spese ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno, la gestione sociale.

ARTICOLO 20) COLLEGIO SINDACALE E REVISORE

1. Quando obbligatorio per legge, l'assemblea nomina il collegio sindacale ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile, che ha anche funzioni di controllo contabile.

2. Quando la nomina del collegio sindacale non sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile, con decisione dei soci può comunque essere nominato un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti o un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

3. Il collegio sindacale o il revisore nominati ai sensi del comma 2 vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e possono:

- a) compiere atti di ispezione e di controllo;
- b) chiedere notizie agli amministratori sull'andamento della gestione sociale o su determinati affari.

Il controllo contabile può essere affidato, ai sensi dell'art. 2409 bis, al collegio sindacale, al revisore o alla società di revisione.

4. In caso di nomina del collegio sindacale o del revisore di cui al comma 2, ad essi si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

ARTICOLO 21) ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E UTILI

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio deve essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro il termine massimo di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale quando ne ricorrano le condizioni di legge.

3. E' fatto divieto di distribuire gli utili sotto qualsiasi forma ai soci. Gli utili eventualmente conseguiti devono essere accantonati in apposito fondo ai sensi dell'art. 7 della L.240/81 o di sue eventuali modifiche, o comunque destinati al fine di conseguire le agevolazioni fiscali di volta in volta vigenti.

ARTICOLO 22) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

2. L'assemblea, convocata con le modalità di cui all'articolo 2487 del codice civile, nomina uno o più liquidatori, determina le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori ed a quali di essi spetti la rappresentanza della società; determina altresì i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori e gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, in funzione del migliore realizzo.

ARTICOLO 23) NORME APPLICABILI

Alla società si applica, per quanto non previsto dal presente Statuto, la vigente normativa in materia di società a responsabilità limitata.

F.to Alessandro Vittorio Sorani

F.to Jacopo Sodì Notaio